

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2380)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BERTINELLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1962

Disposizioni relative alla previdenza del personale
addetto alle gestioni delle imposte di consumo

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, amministrato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestisce per i lavoratori in parola, ai sensi del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, una forma speciale di assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, sostitutiva di quella per la generalità dei lavoratori.

Il Fondo, alimentato da contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, garantisce agli iscritti ed ai loro superstiti una pensione di invalidità e vecchiaia (corrisposta dall'I.N.P.S.), nonché la liquidazione di un capitale comprensivo della indennità di anzianità (a carico di apposita assicurazione mista gestita dall'I.N.A. per conto dell'I.N.P.S.).

Allo scopo di migliorare il regime delle prestazioni, tra le contrapposte associazioni

sindacali sono intercorsi, rispettivamente il 19 novembre 1959 ed il 28 febbraio 1961, due contratti collettivi, al cui contenuto il Ministero del lavoro ha deciso di dare veste legislativa, considerata la migliore tutela previdenziale che essi realizzano per la categoria.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge, dei cui articoli si dà qui di seguito la illustrazione.

Art. 1. — Provvede ad una opportuna modifica dell'articolo 25 del Regolamento sopra citato, al fine di adeguarlo alle norme degli articoli 2 e 3 dell'accordo del 1959, che prevedono la corresponsione dell'indennità di anzianità ai lavoratori delle gestioni delle imposte di consumo dimissionari, nonché a quelli licenziati per cause ad essi imputabili (licenziamento in tronco), sempre che gli uni e gli altri abbiano maturato un'anzianità

di servizio continuativo superiore a 10 anni, e commisurando l'indennità per il personale licenziato « in tronco » in relazione alla stessa anzianità di servizio.

Art. 2. — Prevede la corresponsione da parte del Fondo a tutti i lavoratori licenziati di un premio di fedeltà, il cui onere è posto a carico del Fondo di integrazione di cui all'articolo 34 del Regolamento (articoli 1 e 6 dell'accordo del 1959).

Art. 3. — Dispone la concessione da parte del Fondo, agli iscritti con almeno 20 anni di servizio, di anticipazioni garantite dalla indennità di anzianità, ammortizzabili nel periodo massimo di 10 anni (articolo 8 dell'accordo del 1959).

Art. 4. — Dispone, in conformità all'art. 7 dell'accordo del 1959, la continuazione del versamento del contributo a carico dei datori di lavoro pari al 2,37 per cento della retribuzione istituito con legge 23 dicembre 1949, n. 953, e prorogato fino al 31 dicembre 1959 con legge 28 febbraio 1953, n. 149.

Art. 5. — Include nella retribuzione, a tutti gli effetti, e con decorrenza dal 1° gennaio 1961, le « indennità di disagiata resi-

denza e di soggiorno e cura » (articolo 1 dell'accordo del 1961).

L'articolo 4 del Regolamento dispone che il contributo dovuto al Fondo è calcolato sull'intera retribuzione degli iscritti, compresi i diritti, le percentuali ed ogni altro compenso o indennità di « carattere non eccezionale ».

Per effetto dell'accordo 28 febbraio 1961, le « indennità di disagiata residenza e di soggiorno e cura », nelle località in cui vengono corrisposte (articolo 3 dell'accordo), sono state ritenute « elemento normale » della retribuzione imponibile ai fini contributivi, e pertanto anche ai fini pensionistici (articoli 1 e 2 dell'accordo del 1961).

Art. 6. — Fissa le aliquote contributive necessarie alla copertura dell'onere derivante al Fondo dall'applicazione del precedente articolo, sia per la gestione affidata all'I.N.P.S. che per quella affidata all'I.N.A., relativamente al periodo precedente al 1° gennaio 1961 e al personale in servizio alla data stessa (articolo 4 dell'accordo del 1961).

Art. 7. — Contiene una delega al Governo per la variazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 25 del Regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto alla indennità di anzianità a norma di legge, ovvero a norma di contratto collettivo o regolamento aziendale, sui quali abbia espresso favorevole parere il Comitato di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista.

Nei casi di dimissioni, la riserva matematica sarà corrisposta:

a) al Fondo di cui all'articolo 34, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio del servizio;

b) per metà all'iscritto e per metà al suddetto Fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio;

c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.

Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna la intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purché il matrimonio sia celebrato entro un anno dal giorno di cessazione dal servizio.

Nei casi di recesso del datore di lavoro per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, la riserva matematica sarà corrisposta:

a) interamente al Fondo di cui all'articolo 34, nei casi di licenziamento per i quali non è prevista la corresponsione della indennità di anzianità;

b) all'iscritto fino alla concorrenza della indennità di anzianità e l'eventuale rimanenza al Fondo di cui all'articolo 34, nei ca-

si per i quali è prevista la corresponsione della predetta indennità.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora la riserva matematica o la quota di essa, ovvero le somme garantite dalla assicurazione mista ai sensi dell'articolo 19, risultino inferiori alla indennità di anzianità a ciascuno spettante in forza di legge, di contratto collettivo o di regolamento aziendale, esse saranno integrate prelevando la differenza dal Fondo di cui all'articolo 34 del presente Regolamento ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1959.

Art. 2.

Nei casi di risoluzione del rapporto d'impiego ad iniziativa del datore di lavoro, escluso quello di suo recesso ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, o nei casi di morte dell'iscritto, spetta all'iscritto stesso o agli aventi diritto, anche se non sia maturato il diritto a pensione, un premio di fedeltà a carico del Fondo di cui all'articolo 34 del Regolamento, nelle misure seguenti:

a) dieci trentesimi della retribuzione in base alla quale viene calcolata l'indennità di anzianità, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo 20 anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo;

b) quindici trentesimi della retribuzione considerata come sopra, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo 28 anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1959.

Art. 3.

Agli iscritti per i quali risulta maturata, ai fini della indennità di anzianità, una iscri-

zione al Fondo di almeno 20 anni, potranno essere concessi dal Fondo stesso prestiti, il cui ammontare non potrà, in alcun modo, superare i due terzi dell'indennità di anzianità determinata in base a trenta trentesimi della retribuzione mensile percepita al momento della domanda, per ogni anno di servizio prestato.

Le somme necessarie per la concessione dei prestiti di cui al precedente comma saranno prelevate dalla gestione delle assicurazioni miste e delle capitalizzazioni finanziarie.

I prestiti dovranno essere estinti nel periodo massimo di dieci anni, mediante ritenute mensili sullo stipendio non superiori ad un quarto dello stipendio stesso, da operarsi a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro.

Non è consentita la concessione di un nuovo prestito prima che sia decorso un quinquennio dalla precedente concessione di prestito. La nuova concessione è, in ogni caso, subordinate all'estinzione del prestito in corso.

In caso di morte dell'iscritto si considera estinto l'eventuale residuo del debito contratto ai sensi dei comma precedenti.

Nel caso di cessazione dal servizio, l'eventuale debito residuo sarà detratto dalla indennità di anzianità spettante al lavoratore.

L'ammontare del prestito è ammortizzato al tasso del 6,50 per cento annuo, di cui il 5,50 per cento a titolo d'interesse e l'1 per cento quale premio per l'assicurazione in caso di morte del lavoratore.

Le norme e le modalità da osservare per la concessione dei prestiti, nonché l'ammontare annuo complessivo che il Fondo potrà mettere a disposizione al fine predetto, saranno stabilite dal Comitato speciale di cui all'articolo 1 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, con propria delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4.

Per la copertura dell'onere posto a carico del Fondo istituito con l'articolo 34 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, è mantenuto in vigore, con decorrenza dal 1° gennaio 1960, il contributo del 2,37 per cento, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 149. Tale contributo è elevato al 3,50 per cento, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge.

Art. 5.

Le indennità di disagiata residenza e di soggiorno e cura, previste dagli accordi sindacali regionali, sono incluse, a tutti gli effetti ed a partire dal 1° gennaio 1961, nella retribuzione alla quale è riferito il contributo di cui all'articolo 4 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni.

Art. 6.

Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dalla inclusione nella retribuzione delle indennità di cui al precedente articolo, per il periodo precedente al 1° gennaio 1961 e relativamente al personale in servizio alla data stessa, è dovuto, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge, un contributo straordinario, per la durata di 20 anni, pari allo 0,60 per cento della retribuzione contributiva corrisposta agli iscritti, di cui lo 0,50 per cento è posto a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori.

Il contributo di cui al precedente comma è attribuito:

per lo 0,30 per cento, al Fondo di integrazione di cui all'articolo 34 del Regolamento;

per lo 0,15 per cento, al Fondo di previdenza di cui all'articolo 316 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con il regio decreto 30 aprile

1936, n. 1138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le prestazioni di pensione;

per lo 0,15 per cento, al Fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, n. 736.

Art. 7.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi previsti negli articoli 4 e 6 potranno essere variati — con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale

di cui all'articolo 1 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni — secondo i criteri seguenti:

a) il contributo di cui al precedente articolo 4, in relazione alle necessità del Fondo istituito con l'articolo 34 del citato Regolamento 20 ottobre 1939, n. 1863, emerse dalle risultanze della relativa gestione;

b) il contributo di cui all'articolo 6, in relazione ad eventuali variazioni delle nuove voci retributive da assoggettare a contributo ed in rapporto ad eventuali estensioni delle indennità di cui all'articolo 5 a località di servizio diverse da quelle che le corrispondevano alla data del 1° gennaio 1961.